

Tax & Legal News

FOCUS: I nuovi termini per l'affrancamento delle partecipazioni



SCADENZE FISCALI

FOCUS

- I NUOVI TERMINI PER L’AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

NEWS

SOCIETÀ E BILANCIO

- I CONTROLLI NELLE SRL SECONDO ASSIREVI
- DIRITTO SOCIETARIO E STRUMENTI DIGITALI: LA CIRCOLARE DI ASSONIME

OPERAZIONI STRAORDINARIE

- FUSIONE CON LBO: PER RIPORTARE GLI INTERESSI È FONDAMENTALE CHE SIANO RIFERITI ALL’ACQUISIZIONE
- IL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO SI APPLICA ANCHE A CONFERIMENTI CONCATENATI
- IL CONFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONA FISICA PUÒ RIDURRE IL CARICO FISCALE SUI DIVIDENDI

IMPOSTE DIRETTE

- LA RINUNCIA AL CREDITO GENERA INCREMENTI ACE SULLA PARTECIPATA ANCHE SE LA PARTECIPAZIONE SUCCESSIVAMENTE VIENE CEDUTA
- IL SEQUESTRO DI SOMME AL DEBITORE NON È DEDUCIBILE COME PERDITA SU CREDITI
- LA SOCIETÀ ESTINTA NON APPLICA RITENUTE SU UN TFM EROGATO DOPO LA CANCELLAZIONE
- LE RIDUZIONI DI PATRIMONIO GENERATE DALL’ADOZIONE DELL’IFRS 9 NON HANNO EFFETTI SUL CALCOLO DELL’ACE
- SI POSSONO RIPORTARE LE PERDITE SE CAMBIANO I SOCI E L’UNICA AZIENDA VIENE DATA IN AFFITTO
- AZIONE DI RECUPERO CREDITI INFRUTTUOSA: NON BASTA LA LETTERA DEL LEGALE PER DEDURRE LA PERDITA

SCADENZE FISCALI

25 maggio

Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

FOCUS

I NUOVI TERMINI PER L'AFFRANCAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

È stata prorogata al 15 novembre 2022 la scadenza per l'affrancamento del valore delle partecipazioni (e dei terreni) mediante versamento dell'imposta sostitutiva e redazione di perizia asseverata.

Lo slittamento è stato inserito nell'articolo 29 del decreto legge 1 marzo 2022 n. 17 dal provvedimento di conversione (legge 27 aprile 2022 n. 34).

Sulla base della nuova formulazione della norma, nonché dei numerosi chiarimenti che sono stati forniti in passato sull'applicazione concreta di questa disposizione ormai ventennale, riepiloghiamo alcuni elementi di interesse.

Termini e modalità di affrancamento

Come abbiamo ricordato, la data di riferimento del 15 novembre 2022 è rilevante per:

- il giuramento della perizia di stima;
- il versamento della prima o dell'unica rata dell'imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda il possesso delle partecipazioni che si vogliono affrancare, i termini non sono stati modificati: occorre fare riferimento alle azioni o alle quote possedute dai soggetti interessati alla data del 1° gennaio 2022.

La misura dell'imposta sostitutiva è fissata al 14 per cento del valore della partecipazione risultante dalla perizia (importo confermato rispetto alla prima versione del decreto legge 17/2022).

Analisi di convenienza

Come noto, la rivalutazione del valore della partecipazione posseduta dai soggetti Irpef consente di assumere questo valore in luogo del costo fiscalmente riconosciuto in precedenza ai fini del calcolo di una plusvalenza da cessione.

Per valutare, almeno in linea teorica, la convenienza del ricorso alla rivalutazione occorre quindi confrontare due tassazioni alternative:

- in caso di affrancamento, si deve pagare il 14 per cento sull'intero valore della partecipazione;
- in assenza di affrancamento, la plusvalenza che deriverà da un eventuale cessione sarà tassata con l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Il rapporto tra le due aliquote (14/26) è pari al 53,85 per cento; da questo deriva che:

- se la plusvalenza implicita nel valore di mercato della partecipazione è inferiore al 53,85 % di tale valore, conviene tassare la plusvalenza quando sarà realizzata ed evitare l'esborso della sostitutiva sul valore attuale;
- se invece la plusvalenza implicita supera la soglia del 53,85 %, è matematicamente conveniente il ricorso alla rivalutazione.

In altri termini, poiché la plusvalenza è data dalla differenza tra valore attuale e costo storico, la convenienza per l'affrancamento scatta solo quando il costo storico fiscalmente riconosciuto è inferiore al 46,15 % del valore che risulterebbe dalla perizia di rivalutazione.

Ovviamente queste considerazioni, puramente numeriche, devono essere integrate con altri aspetti: ad esempio, l'affrancamento impone di versare comunque l'imposta sostitutiva, anche se la partecipazione non viene venduta, mentre la tassazione della plusvalenza scatta solo al momento dell'incasso del corrispettivo.

Inoltre, il ricorso all'affrancamento presuppone la redazione e il giuramento di una perizia di valutazione da parte di un esperto, e quindi il sostenimento di un costo ulteriore che sposta l'analisi a favore dell'ipotesi di tassare la plusvalenza.

Il perfezionamento della rivalutazione

Non va dimenticato che l'efficacia giuridica dell'opzione per la rivalutazione del valore delle partecipazioni si consegue solo con il versamento nei termini dell'imposta sostitutiva, o almeno della prima rata. Questa impostazione, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 47/E del 2011, è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 12 marzo 2018, n. 5981.

Rivalutazioni precedenti

Nel caso in cui le partecipazioni siano già state oggetto di una precedente rivalutazione, è consentito lo scomputo dell'imposta sostitutiva a suo tempo versata dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

Questa possibilità è stata introdotta dall'articolo 7, comma 2, lettera ee) del decreto legge 13.5.2011 n. 70, ed è stata confermata anche per le versioni successive del provvedimento di affrancamento.

Si veda in tal senso, da ultimo, la Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, relativa alla normativa dello scorso anno: *"Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni."*

In alternativa all'utilizzo in compensazione, è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del DPR 600/73, nel termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, e quindi dalla data di perfezionamento della nuova rivalutazione (come sopra definita) e nel limite massimo dell'imposta dovuta per la nuova rivalutazione.

NEWS

SOCIETÀ E BILANCIO

I CONTROLLI NELLE SRL SECONDO ASSIREVI

Assirevi, Documento di ricerca n. 247, Orientamenti interpretativi in ordine alla disciplina dei controlli nelle srl, Aprile 2022

Il Documento di Ricerca Assirevi n. 247 (che sostituisce il precedente documento 234 dello scorso anno) affronta il tema dei controlli nelle srl, tenendo conto delle novità introdotte dall'ultima versione del codice della crisi di impresa (Dlgs 14/2019) soprattutto in materia di requisiti per la nomina obbligatoria del revisore (articolo 2477 del codice civile).

Il documento conferma integralmente le precedenti interpretazioni circa i compiti e la natura dell'attività svolta dal collegio sindacale, dal sindaco unico e dal revisore.

DIRITTO SOCIETARIO E STRUMENTI DIGITALI: LA CIRCOLARE DI ASSONIME

Assonime, Circolare 15 del 22 aprile 2022

La circolare Assonime n. 15 del 22 aprile 2022 illustra le nuove disposizioni riguardanti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1151. In particolare, vengono illustrati:

- il procedimento di costituzione online di s.r.l. e s.r.l.s.;
- le modalità di registrazione e cancellazione telematica di sedi secondarie;
- le norme riguardanti l'interdizione degli amministratori;
- la pubblicità in formato digitale di dati e atti societari presso il Registro delle imprese;
- lo scambio di informazioni e l'accesso al sistema di interconnessione dei Registri delle imprese c.d. BRIS.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONE CON LBO: PER RIPORTARE GLI INTERESSI È FONDAMENTALE CHE SIANO RIFERITI ALL'ACQUISIZIONE

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 22.4.2022 n. 211

Nell'istanza di interpello, la società ALFA, incorporante nell'ambito di una fusione inversa successiva ad una complessa operazione di acquisizione, chiede la disapplicazione delle limitazioni al riporto degli interessi passivi non dedotti maturati dall'incorporata ALFA Holding nel periodo di retrodatazione della fusione.

In particolare, nel caso di specie non è possibile procedere all'effettuazione del test di vitalità, in quanto ALFA Holding non dispone di bilanci relativi ad esercizi precedenti; inoltre, il patrimonio netto della medesima società risultante dal bilancio deve essere interamente "rettificato", in quanto i conferimenti di cui si compone sono stati effettuati nei 24 mesi antecedenti.

Tuttavia, l'intera operazione rappresentata (trasferimento di ramo di azienda, scissione dell'acquirente, fusione con incorporazione della beneficiaria della scissione) ha comportato, nel

suo concreto evolversi, il "trasferimento" dell'onere del rimborso della quota-parte del Finanziamento Bancario erogato nel contesto dell'Acquisizione in capo al veicolo societario conferitario del citato Ramo ALFA, ossia la società ALFA.

ALFA Holding, dopo aver operato come veicolo è rimasta "in vita" detenendo la partecipazione in ALFA. È proprio la particolare strutturazione dell'indebitamento bancario, necessario alla realizzazione di tale "Riorganizzazione" nei termini descritti all'origine degli interessi passivi di ALFA Holding e non, invece, l'assenza dell'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie, che sarebbe risultato, invece, sintomatico di un depotenziamento gestionale dal quale evincere la natura di "bara fiscale" della società in commento.

Alla luce di queste considerazioni, secondo l'Agenzia il transitorio passaggio degli interessi passivi non dedotti per la società beneficiaria neo costituita della Scissione (ALFA Holding) destinata a fondersi, e quindi per sua natura, priva dei requisiti dal citato articolo 172, comma 7, non può rappresentare una manovra specificamente volta al "commercio di bare fiscali", dal momento che gli interessi passivi indeducibili, acquisiti da ALFA con la fusione, si accompagnano all'asset partecipativo in ALFA.

IL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO SI APPLICA ANCHE A CONFERIMENTI CONCATENATI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21.4.2022 n. 203

Nella risposta all'interpello Agenzia delle Entrate 21.4.2022 n. 203 l'Agenzia delle Entrate ha confermato il regime di neutralità per due operazioni correlate di conferimento di partecipazioni, finalizzate alla completa ristrutturazione delle partecipazioni in più società possedute da una famiglia.

La prima operazione analizzata è il conferimento congiunto, da parte di tutti i familiari, della totalità delle quote da essi detenute, sia in nuda proprietà sia in usufrutto, in una unica holding che per effetto del conferimento stesso si trova a possedere il 100 % di tutte le società conferite. A questa operazione è applicabile il regime di realizzo controllato previsto all'articolo 177 del Tuir.

Il secondo step della ristrutturazione consiste nel conferimento da parte di ciascuno dei soci della holding (in realtà, solo i figli) della loro quota della holding (superiore al 20 %) in altrettante società di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata esclusivamente dal conferente. A questa operazione si applica il comma 2 bis dell'articolo 177 del Tuir, poiché tutte le partecipazioni indirettamente possedute tramite la società conferita (la holding) sono superiore al 20 per cento. È possibile quindi beneficiare del regime di neutralità, se l'iscrizione della partecipazione nelle newco avviene per un importo non superiore al costo fiscale riconosciuto.

IL CONFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONA FISICA PUÒ RIDURRE IL CARICO FISCALE SUI DIVIDENDI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 26.4.2022 n. 215

La fattispecie oggetto di interpello riguarda di fatto la pianificazione della fiscalità relativa ai dividendi. In particolare, una persona fisica detiene il controllo di una società dotata di liquidità e di riserve di utili, ma contemporaneamente intende iniziare una nuova attività mediante una nuova società (newco). Vengono ipotizzate due strade operative per evitare il costo fiscale massimo (dato dalla tassazione dei dividendi in capo ad una persona fisica che successivamente deve immettere la liquidità nella newco):

- conferimento della vecchia società nella newco;

- conferimento di entrambe le società in una holding.

In entrambe le ipotesi, sono presenti i requisiti per beneficiare del regime di neutralità previsto dall'articolo 177 del Tuir.

Per quanto riguarda l'abuso del diritto, che è l'oggetto dell'interpello, le Entrate giudicano assente questo rischio tenuto conto del fatto che le nuove società svolgono una effettiva attività imprenditoriale.

Viene infatti sottolineata questa cautela: *“qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi della società Delta, potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva.*

La gestione passiva di asset patrimoniali infatti evidenzerebbe la natura prettamente fiscale della riorganizzazione posta in essere. La mancanza di vitalità economica in una o entrambe le società costituite a seguito della riorganizzazione posta in essere rivelerebbe la creazione di meri contenitori, che pertanto risulterebbero funzionali ad un aggiramento dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, in considerazione del mero godimento di beni realizzato attraverso tali società, a discapito dell'effettiva attività economica rappresentata nell'istanza.”

IMPOSTE DIRETTE

LA RINUNCIA AL CREDITO GENERA INCREMENTI ACE SULLA PARTECIPATA ANCHE SE LA PARTECIPAZIONE SUCCESSIVAMENTE VIENE CEDUTA

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 20.4.2022 n. 200

Il caso oggetto di interpello riguarda gli effetti ai fini dell'ACE della rinuncia a crediti finanziari operata da un socio (società a sua volta) che nei mesi seguenti la rinuncia ha ceduto la partecipazione.

Secondo l'Agenzia, poiché la rinuncia al credito è realizzata anteriormente alla cessione delle partecipazioni nella società istante, ai fini della disciplina ACE si è in presenza di una variazione in aumento del capitale proprio, poiché in tale momento l'operazione è posta in essere da un soggetto che possiede la qualifica di socio.

Non determina effetti su tale incremento la circostanza per cui, successivamente, la società partecipante non possieda più la qualifica di socio, in quanto a seguito della rinuncia le somme devono considerarsi acquisite a titolo definitivo nel patrimonio dell'istante in qualità di società "capitalizzata".

Peraltro, la società ex socia, in ogni caso, deve sterilizzare la sua base ACE per l'importo della rinuncia al credito operato.

IL SEQUESTRO DI SOMME AL DEBITORE NON È DEDUCIBILE COME PERDITA SU CREDITI

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 20.4.2022 n. 196

Secondo la risposta ad interpello 196 del 20 aprile 2022, il sequestro di somme di denaro giacenti sui rapporti bancari intestati o nella disponibilità di un debitore non risulta integrare i requisiti per rilevare la cancellazione del credito rilevato in bilancio. Infatti, non si verifica l'estinzione dei diritti

contrattuali, poiché si è in presenza di crediti iscritti a seguito del sequestro delle somme da parte Procura della Repubblica la cui «estinzione» è collegata all'esito del procedimento e, in particolare, alla circostanza (rappresentata anche dall'interpellante) che si assista, in caso di un'eventuale condanna, all'applicazione della pena accessoria della confisca diretta della Somma Sequestrata.

Pertanto, l'Agenzia ritiene che le somme sottoposte a sequestro preventivo non siano deducibili ai fini IRES nel 2021, poiché la perdita rilevata in bilancio non integra gli «elementi certi e precisi» richiesti dall'articolo 101, comma 5 del TUIR, essendo in via astratta possibile che il sequestro perda efficacia e tenuto conto che solo al momento di chiusura del procedimento, con l'irrogazione della pena accessoria costituita dalla confisca delle somme, si realizza l'estinzione del diritto.

LA SOCIETÀ ESTINTA NON APPLICA RITENUTE SU UN TFM EROGATO DOPO LA CANCELLAZIONE Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21.4.2022 n. 204

Nel caso analizzato nella risposta ad interpello 204 del 21 aprile 2022, una società, successivamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, ha appreso che a un Socio Procuratore è stato liquidato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta.

Al riguardo, l'Agenzia ritiene che, poiché alla data di erogazione delle somme la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese, e dunque, estinta, le somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.

Relativamente alla modalità di tassazione, le somme oggetto di erogazione da parte della compagnia di assicurazione dovranno essere indicate dal Socio/Procuratore nella propria dichiarazione dei redditi; nel caso di opzione per la tassazione separata il contribuente dovrà provvedere al versamento in acconto del 20 per cento.

LE RIDUZIONI DI PATRIMONIO GENERATE DALL'ADOZIONE DELL'IFRS 9 NON HANNO EFFETTI SUL CALCOLO DELL'ACE

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 21.4.2022 n. 204

Nella risposta a interpello 22.4.2022 n. 210, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'istanza di una società che ha adottato per la prima volta l'IFRS 9, relativo agli strumenti finanziari.

Per effetto dell'applicazione del criterio contabile, si è generata una riduzione di patrimonio netto; questo elemento, però, non rientra tra le ipotesi previste come decremento della base Ace dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2017.

Pertanto, la base di calcolo per l'agevolazione per la crescita economica non viene influenzata negativamente dal cambiamento contabile.

SI POSSONO RIPORTARE LE PERDITE SE CAMBIANO I SOCI E L'UNICA AZIENDA VIENE DATA IN AFFITTO

Agenzia delle Entrate 22.4.2022 n. 214

La risposta ad interpello 22.4.2022 n. 214 prende in considerazione il divieto al riporto delle perdite (articolo 84 del Tuir) nel caso di società per le quali variano la maggioranza dei soci e l'attività svolta. In particolare, nella fattispecie prospettata l'attività non cambia, ma diventa oggetto di un contratto di affitto di azienda, per cui verrà svolta da soggetti terzi.

Secondo le Entrate, per quanto riguarda la corretta definizione della modifica dell'attività principale in fatto esercitata, affinché la stessa possa essere considerata sintomo di elusività dell'operazione e

rilevare, quindi, come condizione (tra le altre) ostativa al riporto delle perdite, si ritiene che la preclusione antielusiva specifica possa scattare, in linea teorica, sia laddove vi sia il passaggio dell'attività principale svolta dalla società da un comparto merceologico ad un altro, sia, a determinate condizioni, quando il cambiamento avvenga nell'ambito dello stesso comparto merceologico e comporti una espansione/riattivazione della principale attività un tempo esercitata (e da cui sono conseguite le perdite). Ciò deve essere associato, però, alla circostanza che siano apportate risorse aggiuntive rispetto a quelle fisiologicamente a disposizione della società che riporta le perdite, e che tali risorse siano riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto che acquisisce (o acquisirà) il controllo della società che riporta le perdite.

Con riferimento al caso di specie, è necessario valutare se configuri un cambio di attività rilevante ai fini dell'articolo 84, comma 3, del TUIR il cambiamento consistente dal passaggio da una gestione attiva ad una gestione passiva, esercitata attraverso l'affitto dell'unica azienda.

In questa ipotesi l'attività posta in essere resta circoscritta a quella da sempre costituente l'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo ed è svolta nello stesso comparto merceologico. L'interposizione del contratto di affitto d'azienda non realizza un sostanziale azzeramento dell'attività oggetto di trasferimento, che continuerà ad essere esercitata con la medesima struttura sia per il concedente (seppur indirettamente), sia per l'affittuario.

La conclusione a cui perviene l'Agenzia è pertanto favorevole alla prosecuzione di riporto delle perdite fiscali.

AZIONE DI RECUPERO CREDITI INFRUTTUOSA: NON BASTA LA LETTERA DEL LEGALE PER DEDURRE LA PERDITA

Cassazione, Sentenza 21.4.2022 n. 12693

La giurisprudenza ha in passato sottolineato che, ai fini della possibilità di dedurre perdite su crediti basate su elementi certi, se il creditore resta inerte nella titolarità del suo credito, esiste solo un credito inattuato per volontà del creditore medesimo, ma non esistono elementi "certi" per configurare una perdita fiscalmente rilevante (cfr. Cass. n. 4567/2019). Nella specie, il giudice di appello aveva ritenuto che la società contribuente avesse esperito infruttuosamente ogni sorta di azione di recupero ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cassazione 3862/2001) che valorizzava la lettera di un legale attestante l'inesigibilità del credito, in quanto evidentemente la società contribuente aveva in tal modo dimostrato le perdite portate in deduzione.

La sentenza della Cassazione premia invece la tesi dell'Amministrazione finanziaria, che ha sostenuto che non si possa ritenere che, ove per un credito risulti che l'azione di recupero svolta da un legale ha avuto esito negativo, tanto che questi esprima formalmente l'avviso di irrecuperabilità del credito, vi siano elementi certi e precisi di perdita del credito; al contrario occorrono, per aversi questi elementi, anche uno o più riscontri indiziari che l'azione di recupero sia stata adeguatamente condotta e che il giudizio di inesigibilità del credito sia esatto.